

## Appalti (1)

### *Pareri di precontenzioso ANAC – efficacia e impugnabilità*

**Consiglio di Stato, sentenza dell'11 marzo 2019, n 1622**

[Approfondisci...](#)

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha precisato se e come sia possibile impugnare un parere di precontenzioso dell'ANAC qualora si tratti di parere non vincolante.

Nel caso di specie, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato quei capi della sentenza di primo grado che avevano ritenuto ammissibile l'impugnazione di un parere di precontenzioso non vincolante. I pareri di precontenzioso dell'ANAC sono disciplinati dall'art. 211 del D.lgs. n. 50 del 2016, il cui comma 1 dispone che *"Su iniziativa della stazione appaltante o di una delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del c.p.a."*. Ecco dunque che, sebbene sia chiara l'impugnabilità del parere vincolante, quella del parere non vincolante lasciava – fino alla sentenza in oggetto – notevoli margini di incertezza all'interprete. Ebbene, il Consiglio di Stato ha chiarito che, qualora il parere non vincolante reso in sede di precontenzioso dall'ANAC sia pronunciato *"con riferimento alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, dettando non un principio giuridico astratto bensì indicando in quale modo andasse regolamentata la concreta fattispecie"*, allora esso – ove seguito dall'amministrazione nel motivare il provvedimento finale – risulta essere impugnabile unitamente al medesimo provvedimento conclusivo emesso della stazione appaltante, poiché parte integrante di quest'ultimo.